

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
INDICE	INDICE
	Articolo 1 bis – Ufficio di Presidenza
Articolo 2 – Il Vicepresidente del Consiglio Comunale	Articolo 2 – I Vicepresidenti del Consiglio Comunale
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	CAPO I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
	Articolo 1 bis - Ufficio di Presidenza
	1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, espressione della minoranza, e dal Vice Presidente espressione della maggioranza. 2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio comunale nella propria attività, ferme restando le prerogative e le responsabilità dello stesso. In particolare l'Ufficio di Presidenza: - collabora con il Presidente nei compiti di gestione e organizzazione delle attività del Consiglio Comunale e della Conferenza dei Capigruppo; - collabora con il Presidente per lo svolgimento degli impegni istituzionali. 3. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio di Presidenza dispone di un fondo la cui entità è determinata dalla Conferenza dei Capigruppo. La gestione e il rendiconto

	seguono le stesse modalità stabilite dal presente Regolamento per la gestione dei fondi attribuiti ai Gruppi Consiliari. 4. L'Ufficio di Presidenza, di norma, si riunisce almeno una volta alla settimana, o su richiesta di uno dei suoi componenti.
Articolo 2 - Il Vicepresidente del Consiglio Comunale. 1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. 2. Il Vicepresidente è informato costantemente dal Presidente sulle più significative iniziative che intende assumere. 3. L'elezione, la revoca e le cause di cessazione dalla carica da Vicepresidente del Consiglio Comunale sono disciplinate dallo Statuto. 4. Il Vicepresidente dura in carica trenta mesi, ed è rieleggibile. Qualora il mandato del Vicepresidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza. 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente, le sue funzioni sono esercitate dal consigliere anziano. 6. È consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale data dalla somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni comunali dalla lista con la quale ha concorso alle elezioni, aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri a norma di legge. A parità di cifra individuale, è consigliere anziano il consigliere più anziano di età.	Articolo 2 - I Vicepresidenti del Consiglio Comunale. 1. I due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. 2. I Vicepresidenti sono informati costantemente dal Presidente sulle più significative iniziative che intende assumere. 3. L'elezione, la revoca e le cause di cessazione dalla carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale sono disciplinate dallo Statuto. 4. Le dimissioni dalla carica di Vicepresidente sono irrevocabili e immediatamente efficaci. 5. I Vicepresidenti durano in carica trenta mesi, e sono rieleggibili. Qualora il mandato del Vicepresidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza. 6. In caso di assenza o impedimento temporaneo dei Vicepresidenti, le loro funzioni sono esercitate dal consigliere anziano. 7. È consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale data dalla somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni comunali dalla lista con la quale ha concorso alle elezioni, aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri a norma di legge. A parità di cifra individuale, è consigliere anziano il consigliere più anziano di età.

CAPO III - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	CAPO III - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
Articolo 6 - Funzioni e composizione della Conferenza dei Capigruppo:	Articolo 6 - Funzioni e composizione della Conferenza dei Capigruppo.
1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, dal Vicepresidente, e dai capigruppo di tutti i gruppi consiliari, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 per il Gruppo Misto.	1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, dai Vicepresidenti, e dai capigruppo di tutti i gruppi consiliari, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 per il Gruppo Misto.
Articolo 8 - Validità delle sedute e votazioni.	Articolo 8 - Validità delle sedute e votazioni.
1. Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute, e nelle votazioni effettuate dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni capogruppo rappresenta i consiglieri del proprio gruppo consiliare e ne esprime i voti, e gli eventuali due vicecapogruppo del Gruppo Misto rappresentano i consiglieri aderenti alla rispettiva articolazione. Il Sindaco non è computato, ed il Presidente del Consiglio Comunale è computato individualmente. Il capogruppo del gruppo cui il Presidente appartiene, rappresenta un numero di consiglieri diminuito di una unità. Lo stesso vale per il Vicepresidente, qualora sia presente il capogruppo del gruppo di appartenenza, o altro consigliere suo delegato. Il Vicepresidente può anche rappresentare, in assenza del capogruppo, il gruppo consiliare di appartenenza.	1. Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute, e nelle votazioni effettuate dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni capogruppo rappresenta i consiglieri del proprio gruppo consiliare e ne esprime i voti, e gli eventuali due vicecapogruppo del Gruppo Misto rappresentano i consiglieri aderenti alla rispettiva articolazione. Il Sindaco non è computato, ed il Presidente del Consiglio Comunale è computato individualmente. Il capogruppo del gruppo cui il Presidente appartiene, rappresenta un numero di consiglieri diminuito di una unità. Lo stesso vale per i Vicepresidenti, qualora sia presente il capogruppo del gruppo di appartenenza, o altro consigliere suo delegato. I Vicepresidenti possono anche rappresentare, in assenza del capogruppo, il gruppo consiliare di appartenenza.
TITOLO II - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE	TITOLO II - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO III - ORDINI DEL GIORNO	CAPO III - ORDINI DEL GIORNO
Articolo 53 - Esame delle proposte di ordine del giorno in Consiglio Comunale e nelle commissioni consiliari permanenti.	Articolo 53 - Esame delle proposte di ordine del giorno in Consiglio Comunale e nelle commissioni consiliari permanenti.
2. Una proposta di ordine del giorno, il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno della seduta, può essere sottoposto alla trattazione del Consiglio quando vi sia	2. Una proposta di ordine del giorno, il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno della seduta, può essere sottoposto alla trattazione del Consiglio quando vi sia

l'assenso del Presidente e di tutti i capigruppo o vicecapogruppo presenti alla seduta, ed essi rappresentino almeno 45 consiglieri.	l'assenso del Presidente e di tutti i capigruppo o vicecapogruppo presenti alla seduta, ed essi rappresentino almeno i 9/10 dei consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.
Articolo 74 - Svolgimento delle indagini consiliari e poteri della commissione.	Articolo 74 - Svolgimento delle indagini consiliari e poteri della commissione.
6. La commissione, ai fini dello svolgimento dell'indagine, può effettuare l'audizione di consiglieri comunali, del Sindaco, di assessori, di membri del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Direttore Generale, del Segretario Generale, di dirigenti e funzionari comunali, dei rappresentanti del Comune in enti ed istituzioni, nonché degli amministratori di enti dipendenti dal comune, e dei concessionari di servizi comunali. Tali soggetti, se invitati per l'audizione, non possono rifiutarsi di partecipare.	6. La commissione, ai fini dello svolgimento dell'indagine, può effettuare l'audizione di consiglieri comunali, del Sindaco, di assessori, di membri del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Direttore Generale, del Segretario Generale, di dirigenti e funzionari comunali, dei rappresentanti del Comune in enti ed istituzioni, nonché degli amministratori di enti dipendenti dal comune, e dei concessionari di servizi comunali. Tali soggetti, se invitati per l'audizione, non possono rifiutarsi di partecipare.
TITOLO III SESSIONI ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	TITOLO III SESSIONI ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Articolo 105 - Comportamento dei partecipanti alle adunanze.	Articolo 105 - Comportamento dei partecipanti alle adunanze.
8. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, quando non intervengono nell'esercizio delle proprie funzioni, cedono la presidenza dell'adunanza, e svolgono il proprio intervento dai banchi dei consiglieri.	8. Il Presidente ed i Vicepresidenti del Consiglio Comunale, quando non intervengono nell'esercizio delle proprie funzioni, cedono la presidenza dell'adunanza, e svolgono il proprio intervento dai banchi dei consiglieri.